



# COMUNE DI CARINARO

## DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

n. 41 del 13 APRILE 2010

**Oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, N°507 - TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2010**

L'anno **duemiladieci** e questo giorno **tredecim** del mese di **Aprile** alle ore **17.45** nella sala delle adunanze della sede comunale, si è riunita la Giunta comunale convocata nelle forme di legge. Presiede l'adunanza il Sindaco **Dott. Mario Masi** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg:

		PRESENTE	ASSENTE
- Mario Masi	Sindaco	SI	
- Angelo Sglavo	Assessore	SI	
- Antonio Lisbino	Assessore		SI
- Paolo Sepe	Assessore	SI	
- Marianna Dell'Aprovitola	Assessore	SI	
- Maria Grazia de Chiara	Assessore	SI	
- Bruno Capoluongo	Assessore	SI	
	<b>TOTALE</b>	<b>6</b>	<b>1</b>

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. **Salvatore Capoluongo**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18.8.2000 n°267, e dell'art. 39 dello statuto comunale che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.



# Comune di Carinaro

SERVIZIO FINANZIARIO  
Ufficio di Ragioneria

## Proposta di delibera

**Oggetto: Decreto Legislativo 15/11/1993, n°507 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Determinazione tariffe anno 2010**

### Relazione illustrativa

#### Premessa

Ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 15/11/1993, n°507, il Comune ha l'obbligo di istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare, in base a tariffe, per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Il regime di prelievo fiscale per il Comune di Carinaro per il 2010 continua ad essere quello già adottato e disciplinato con la TARSU (Tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani) di cui agli articoli da 58 a 81 del D. Lgs. 507/1993 non essendo, l'Ente, tenuto a passare obbligatoriamente al regime di TIA (Tariffa di igiene ambientale) di cui al D. Lgs. 5/2/1997, n°22 (Decreto Ronchi) ed al successivo D. Lgs.3/4/2006, n°152 (Codice ambientale).

Il D.L. 11/5/2007, n°61 convertito nella legge 5/7/2007, n°87 il quale, all'articolo 7, ha stabilito, esclusivamente per i Comuni della Campania, che: *"a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sono applicate misure tariffarie per garantire complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti"* e il successivo DL 31 dicembre 2007 n° 248 convertito in legge 28 febbraio 2008 n° 31 all'art. 33 ha differito il predetto termine al 31/12/2008.

In caso di mancato rispetto del predetto obbligo nel termine previsto, sempre il citato art.7 del D.L. n. 61/2007 dispone l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 141, comma 1, del T.U.E.L di cui al D.Lgs n. 267/2000 (scioglimento del Consiglio Comunale) previa diffida ad adempiere e successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito commissario da parte del Prefetto per l'approvazione delle delibere necessarie.

Il decreto legge 30/12/2009, n°195 convertito nella legge 26 del 26/2/2010 ha apportato ulteriori novità in ordine all'espletamento del servizio ed alla relativa applicazione della TARSU.

L'articolo 11 di detta norma prescrive, al comma 2-ter, che *"In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2010, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedurali dai comuni"*

Il successivo comma 3 dispone che *"I costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti, di competenza delle amministrazioni territoriali, compresi quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, trovano integrale copertura economica nell'imposizione dei relativi oneri a carico dell'utenza. Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA).*

Il comma 5-bis, inoltre, stabilisce che *"Per l'anno 2010, nella regione Campania, in fase di prima attuazione ed in via provvisoria e sperimentale, la TARSU e la TIA sono calcolate dai comuni sulla base di due distinti costi: uno elaborato dalle province, anche per il tramite delle società provinciali, che forniscono ai singoli comuni ricadenti nel proprio ambito territoriale le indicazioni degli oneri relativi alle attività di propria competenza afferenti al trattamento, allo smaltimento ovvero al recupero dei rifiuti, ed uno elaborato dai comuni, indicante gli oneri relativi alle attività di propria competenza di cui al comma 2-ter. I comuni determinano, sulla base degli oneri sopra distinti, gli importi dovuti dai contribuenti a copertura integrale dei costi derivanti dal complessivo ciclo di gestione dei rifiuti. Per la corretta esecuzione delle previsioni recate dal presente comma, le amministrazioni comunali provvedono ad emettere, nel termine perentorio del 30 settembre 2010, apposito elenco, comprensivo di entrambe le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali per l'anno 2010.*

Il comma 5-ter, infine, dispone che *" Per l'anno 2010, i soggetti a qualunque titolo incaricati della riscossione emettono, nei confronti dei contribuenti, un unico titolo di pagamento, riportante le causali degli importi dovuti alle amministrazioni comunali e provinciali e, entro e non oltre venti giorni dall'incasso, provvedono a trasferire gli importi su due distinti conti, specificatamente dedicati, di cui uno intestato alla amministrazione comunale ed un altro a quella provinciale, ovvero alla società provinciale. Gli importi di cui al presente comma sono obbligatoriamente ed esclusivamente destinati a fronteggiare gli oneri inerenti al ciclo di gestione dei rifiuti di competenza.*

#### Tanto premesso

**considerato** che il costo relativo allo smaltimento dei rifiuti a carico della società provinciale può essere stimato in 450.000 euro, sulla scorta dei dati dell'esercizio 2009;

**visto** l'art. 27, comma 8 della L. 448/2001 il quale stabilisce che il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta, compresa l'aliquota dell'addizionale, le tariffe dei servizi pubblici locali, e i regolamenti è stabilito alla data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

**considerato** che, successivamente, il comma 169 dell'articolo unico della legge 27/12/2006, n°296, ha previsto che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

**visto e richiamato** l'articolo 1 – comma 7 – del D.L. 27/5/2008, n°93, convertito nella Legge 24/7/2008, n°126, confermato dal comma 30 dell'articolo 77/bis della Legge 133/2008, che **sospende**, a partire dal 29/5/2008, il potere di deliberare aumenti dei tributi locali per il triennio 2009/2011, ovvero fino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2001, fatta eccezione per la sola tassa sui rifiuti urbani (TARSU)

**visto** altresì l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del bilancio e delle programmazione economica, sentita la Conferenza Stato - città ed autonomie locali;

**considerato** che, con decreto del Ministro dell'Interno del 17/12/2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n°3 del 5/1/2010, il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 2010 è stato fissato al 30 aprile 2010;

**considerato** altresì che, in ottemperanza al disposto di cui all'art.172, lettera e), del D.L.vo 267/2000, occorre allegare al bilancio di previsione 2010 le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

**rilevato** altresì che la determinazione delle tariffe della tassa rifiuti è di competenza della Giunta Comunale:

- a) ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n° 267/2000, essendo riservato al Consiglio Comunale la sola disciplina generale delle tariffe, nonché l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, ai sensi dell'art. 42 dello stesso D. Lgs. e salvo quanto stabilito per l'ICI per gli effetti del comma 156 dell'art. 1 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296;
- b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 174, comma 1°, e dell'art. 172 del D.Lgs. n° 267/2000, dove si evidenzia che tale deliberazione sia ricevuta dal Consiglio Comunale in allegato del bilancio di previsione;
- c) come ribadito dalla sentenza del Consiglio di Stato – sez V- 13 marzo 2002, n. 1491;

**vista** la deliberazione della Giunta comunale n.28 del 10/3/2009, esecutiva, con la quale sono state approvate le tariffe della Tassa Smaltimento R.S.U. per l'anno 2009;

**esaminato** il prospetto dei costi, predisposto dal competente responsabile del servizio, le cui risultanze finali, riportate nello schema del bilancio di previsione 2010, sono di seguito riportate:

Tipologia costi esercizio 2010	Importi
Personale	27.808,00
Acquisto di beni di consumo	1.000,00
Prestazioni di servizi (canoni, corrispettivi, ecc.)	462.000,00
Imposte e tasse	1.772,00
Costo totale per la gestione di competenza 2010	492.580,00
<b>Determinazione del costo al netto della deduzione</b>	<b>492.580,00</b>

**Ritenuto** che l'obbligo dell'integrale copertura dei costi dell'esercizio 2010 esclusivamente attraverso il meccanismo del prelievo tributario comporta la conseguente necessità di adeguare le tariffe entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, affinché le stesse abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**Ritenuto** di poter procedere ad una riduzione della sola tariffa relativa alla categoria D2 fissandola in € 2,90 a metro quadro;

**Ritenuto** di poter confermare le tariffe applicate nel 2009 nelle more di conoscere l'esatto ammontare delle spese di smaltimento che sarà comunicato dalla Provincia, così come indicato nel prospetto che segue, eccezione fatta per la tariffa di cui alla categoria D2:

Cat.	Descrizione	TARIFFA
A1	Scuole, musei, biblioteche, ecc	5,30
A2	Magazzini e depositi	7,30
A3	Sale teatrali, palestre e sale giochi	5,30
B1	Complessi commerciali all'ingrosso	8,30
C1	Locali ed aree ad uso abitativo	2,00
C2	Case di riposo, collegi, convitti	2,90
D1	Uffici, studi professionali, ecc.	10,55
D2	Circoli politici, sportivi	2,90
D3	Studi professionali, banche agenzie assicuraz.	10,55
E1	Industrie, laboratori e botteghe artigiane	7,30
F1	Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari	8,30
F2	Caffè, bar, gelateria, pasticcerie, ecc.	8,30
<b>TOTALI</b>		

**Ritenuto**, per quanto attiene alle pertinenze (locali accessori alle abitazioni principali, come cortili, cantine, garages, cantinati, tettoie, ecc.) dover stabilire che la tariffa sia pari ad almeno **un quarto** della tariffa relativa ai locali ed aree ad uso abitativo;

**Tanto premesso**

Si **SOTTOPONE** all'esame e per l'approvazione della Giunta comunale la seguente

#### **PROPOSTA DI DELIBERA**

1. Approvare, in applicazione delle norme in premessa richiamate, le seguenti tariffe della tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani a decorrere dal 1° gennaio 2010:

Cat.	Descrizione	Nuova tariffa
A1	Scuole, musei, biblioteche, ecc	5,30
A2	Magazzini e depositi	7,30
A3	Sale teatrali, palestre e sale giochi	5,30
B1	Complessi commerciali all'ingrosso	8,30
C1	Locali ed aree ad uso abitativo	2,00
C2	Case di riposo, collegi, convitti	2,90
D1	Uffici, studi professionali, ecc.	10,55
D2	Circoli politici, sportivi	2,90
D3	Studi professionali, banche agenzie assicuraz.	10,55
E1	Industrie, laboratori e botteghe artigiane	7,30
F1	Esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari	8,30
F2	Caffè, bar, gelateria, pasticcerie, ecc.	8,30

2. **Stabilire**, che la tariffa relativa alle pertinenze (locali accessori alle abitazioni principali, come cortili, cantine, garages, cantinati, tettoie, ecc.) sia pari ad almeno **un quarto** della tariffa relativa ai locali ed aree ad uso abitativo
3. **Approvare** il tasso di copertura del 100% del costo del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei RR.SS.UU.
4. **Dare atto** che il gettito previsto dall'applicazione delle suddette aliquote garantisce l'integrale copertura dei costi del servizio previsti per l'anno 2010 in ottemperanza al disposto dell'articolo 7 del D.L. 11/5/2007, n°61 convertito nella legge 5/7/2007, n°87 (Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.

Il Sindaco  
(dr. Mario Masi)

**PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267**

**Oggetto** D. Lgs. 15/11/1993, n°527 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Tariffe anno 2010

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**  
 **Parere sfavorevole**

Carinaro, lì 12/04/2010

Il Responsabile del Servizio  
(Arturo Barbato)

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

- Parere favorevole**  
 **Parere sfavorevole**  
 **Parere irrilevante**

Carinaro, lì 12/04/2010

Il Responsabile del Servizio  
(Arturo Barbato)

**PARERE DI CUI ALL'ARTICOLO 39 DELLO STATUTO COMUNALE**

**Il Segretario Comunale**

In merito alla proposta di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 39 – comma 1 – dello statuto comunale, esprime **parere favorevole** in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Carinaro, lì 12/04/2010

Il Segretario  
(dr.Salvatore Capoluongo)

## *La Giunta comunale*

**Vista** la proposta che precede relativa all'argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di cui all'articolo 49 – comma 1° - del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;

**Ritenuto** di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione  
Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

## **D e l i b e r a**

**Di approvare** la suesesa proposta di deliberazione, così come formulata dal Sindaco, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo.

**Di incaricare** il responsabile dell'area finanziaria, nella persona del sig. Arturo Barbato, per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative

**Dichiarare** la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo 134 – comma 4 – del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267.